

**EMENDAMENTI 001-010**

presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione****Jerzy Buzek****A8-0358/2016**

Programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio

Proposta di decisione (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

---

**Emendamento 1****Proposta di decisione  
Considerando 3***Testo della Commissione*

(3) È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche *degli* esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.

*Emendamento*

(3) È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, ***per portare a conoscenza delle pertinenti parti interessate le delibere di tali gruppi***, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche ***e l'influenza esercitata dagli*** esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere. ***È tuttavia necessario rispettare la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul***

***controllo del registro e la composizione  
dei gruppi di esperti della Commissione.***

*Motivazione*

*La proposta di modifica della base giuridica del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio è stata pubblicata prima della pubblicazione, da parte della Commissione, delle norme orizzontali aggiornate sui gruppi di esperti (decisione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (C(2016)3301); comunicazione della Commissione alla Commissione – Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) (C(2016)3300).*

**Emendamento 2**

**Proposta di decisione  
Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) È opportuno ***prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento***, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio e consentire il ricorso a "costi unitari" ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

*Emendamento*

(4) È opportuno ***sostenere la partecipazione globale delle PMI al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio semplificando, fra l'altro, le regole*** onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio mediante, inter alia, la semplificazione delle regole, e consentire il ricorso a "costi unitari" ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

**Emendamento 3**

**Proposta di decisione  
Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) I settori del carbone e dell'acciaio sono importanti per il processo di integrazione europea e hanno un ruolo chiave nel panorama industriale globale dell'Unione. Al tempo stesso, le condizioni di lavoro in tali settori sono impegnative e hanno spesso causato danni alla salute dei lavoratori e dei***

*cittadini. Le imprese e gli impianti dovrebbero pertanto rispettare tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale, proporre soluzioni definitive, e ridurre al minimo le conseguenze sociali della transizione o chiusura degli impianti. È opportuno che le parti sociali siano consultate per quanto possibile sulle questioni legate alla responsabilità sociale.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di decisione**

**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:*

*"g bis) l'impatto sull'occupazione dei lavoratori e sulle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di decisione**

**Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)**

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:*

*"g ter) l'impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;*

#### **Emendamento 6**

##### **Proposta di decisione**

**Articolo 1 – punto 1**

Decisione 2008/376/CE

Articolo 21 – lettera i bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i bis) valutazione dei progetti completati, comprese ulteriori misure di sostegno per garantirne la continuità e la sostenibilità della produzione di acciaio e di carbone nelle zone interessate;*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

*Emendamento*

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione **della Commissione** per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri **agiscono a titolo individuale e** non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.

*Emendamento*

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità **industriali e** del settore.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 1 – punto 3**

Decisione 2008/376/CE  
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione.

**Emendamento 10**

**Proposta di decisione**

**Articolo 1 – punto 9**

Decisione 2008/376/CE

Articolo 39

*Testo della Commissione*

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1290/2013(\*) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

---

(\*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";

*Emendamento*

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione **della Commissione**.

*Emendamento*

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013 **del Parlamento europeo e del Consiglio** (\*) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38, **unitamente, per i gruppi di esperti nel loro complesso, alla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione.**

---

(\*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";

### *Motivazione*

*La decisione della Commissione è stata pubblicata dopo la proposta del fondo di ricerca carbone e acciaio, perciò quest'ultimo deve tener conto del suo contenuto. Come menzionato dal relatore del Parlamento, sarebbe inoltre auspicabile che l'attuale relazione sia coerente con la futura risoluzione del Parlamento 2015/2319(INI) senza pregiudicare in alcun modo le sue conclusioni.*